

Proponente: 45.B
Proposta: 2022/2012

del 29/11/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1445

del 16/12/2022

AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILITA'

Dirigente: MELLONI D.ssa Elena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E RICOVERO DI ALCUNI CANI PRESSO STRUTTURE (CANILI/RIFUGI) AUTORIZZATE - PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2024.

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con Deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 65 del 19/04/2022, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) e relativi allegati;
- stante il contratto P.G. n. 55485 del 04/03/2022, con Decreto del Sindaco PG n. 0077925 del 29/03/2022 è stato attribuito incarico dirigenziale alla sottoscritta Arch. Elena Melloni della responsabilità di direzione del Servizio Ambiente, Energia, Sostenibilità, ai sensi degli artt. 50, comma 10, 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, a decorrere dal 01/04/2022;
- la L. n. 281 del 14/08/1991, "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", all'art. 1, comma 1 e la L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, "Norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", all'art. 1, comma 1, sanciscono l'applicazione del principio della tutela degli animali da affezione, la condanna degli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- ai sensi dell'art. 2, comma 2, della sopra richiamata L. n. 281/1991, e s.m.i., è stabilito il principio, ribadito dalla L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, all'art. 22, comma 1, secondo il quale i cani vaganti, catturati, ritrovati o comunque quelli ricoverati presso i Canili Comunali non devono essere soppressi;
- ai sensi dell'art. 4, comma 1, della sopra richiamata L. n. 281/1991, e s.m.i., i Comuni devono provvedere alla gestione del randagismo, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 27/2000, e s.m.i., recependo la sopraccitata normativa, ha individuato con precisione le competenze istituzionali dei Comuni in materia di tutela e di controllo della popolazione canina e felina al fine di prevenirne il randagismo;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, all'art. 1, comma 2, stabilisce che i Comuni, le Province, le Aziende Unità Sanitarie Locali, la Regione, con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, attuino, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, interventi ai fini di cui sopra;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, all'art. 2, stabilisce che i Comuni devono provvedere a "realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani ed eventualmente gatti;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, all'art. 16, comma 1, lett. b), affida ai Comuni, singoli o associati, il compito di assicurare il ricovero e la custodia dei cani catturati per il tempo necessario all'affidamento ad eventuali richiedenti.

Dato atto che:

- in ottemperanza alla sopra citata normativa, il Comune di Reggio Emilia è proprietario di una struttura adibita a canile e gattile, sita in Via Felesino n. 4/a, comprensiva di un reparto sanitario, adibito al ricovero temporaneo ed un ricovero ordinario destinati agli animali recuperati perché randagi o vaganti, feriti o incidentati o accolti perché oggetto di abbandono o rinuncia di proprietà o per disposizione dell'Autorità sanitaria o amministrativa o giudiziaria;
- l'attuale capienza autorizzata del canile comunale è di n. 111 cani ma, essendo purtroppo costanti i fenomeni dell'abbandono, della rinuncia alla proprietà e di acquisizione forzata di cani, che, ad oggi, spesso necessitano di collocazione in box singoli, lo stesso non è sempre in grado di fornire, per carenza di spazio utile, un'adeguata sistemazione ai cani recuperati sul territorio comunale o comunque destinati all'ingresso nel canile comunale e alla detenzione da parte del Comune in ottemperanza alla normativa in materia;
- già da anni, quindi, si sono consolidati rapporti convenzionali tra l'Amministrazione e Associazioni animaliste e zoofile o soggetti privati, dotati di proprie strutture (canili/rifugi)

autorizzate, di affidamento in custodia di alcuni cani di proprietà del Comune di Reggio Emilia per far fronte agli obblighi di legge e fornire la cura e custodia a cani che, per motivi di capienza, non possono essere collocati presso il canile comunale.

Considerato che:

- pertanto, per i motivi suesposti, alcuni cani possono essere gestiti tramite affidamenti di servizi a soggetti e Associazioni animaliste privati che assicurino i seguenti requisiti:
 - a) il rispetto delle garanzie igienico-sanitarie e la tutela del benessere degli animali, ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale n. 27/2000 ed i requisiti citati all'art. n. 1 comma 2 lett. c), d), e), f), g), h) ed i) dell'Ordinanza contingibile ed urgente del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 16/07/2009;
 - b) una ubicazione salubre e protetta;
 - c) l'esistenza di strutture per i servizi di ricezione ed igienici, dispensa e cucina, infermeria e degenza, deposito;
 - d) la sussistenza di recinti sufficientemente spaziosi per un moto fisiologicamente naturale dei cani, provvisti di bocchetta d'acqua all'ingresso, inclinazione di drenaggio, settore notte riparato e settore giorno parzialmente coperto, cucce;
- il servizio oggetto del presente affidamento è da considerarsi servizio pubblico essenziale obbligatorio per legge, per il quale l'Amministrazione è tenuta ad assicurare la continuità, in quanto finalizzato al rispetto della normativa vigente in materia, come sopra elencata e, in particolare, a garantire la cura e custodia dei cani di proprietà del Comune o comunque da questi detenuti in ottemperanza alla normativa in materia;
- tra le competenze e funzioni che fanno capo al Servizio Ambiente, Energia, Sostenibilità rientra la tutela degli animali e della fauna urbana e, per tale motivo, l'organizzazione e la gestione delle strutture di ricovero destinate ad animali di proprietà del Comune e delle attività correlate.

Dato atto che:

- in previsione della scadenza dell'aggiudicazione del servizio in oggetto, disposta in data 25/10/2018 con Determinazione dirigenziale R.U.D. n. 1176, derivante da RdO presentata sul mercato elettronico, per il periodo 01/11/2018 – 31/10/2020, successivamente rinnovata con Determinazione dirigenziale R.U.D. n. 934 del 23/10/2020 per il periodo 01/11/2020 – 31/10/2022, e, per tale motivo, ravvisata la necessità di attivare le procedure per garantire il servizio in oggetto presso strutture autorizzate dotate dei requisiti sopraddetti, il Comune di Reggio Emilia, in persona della Dirigente competente, ha disposto un procedimento amministrativo volto all'affidamento del servizio, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa, rotazione e parità di trattamento di cui agli artt. 1, 4 ed ai sensi degli artt. 59, comma 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'Amministrazione ha ritenuto in particolare opportuno procedere con l'affidamento del servizio di custodia e ricovero di un numero presunto di circa 25 cani, dato soggetto a dinamiche non direttamente controllabili e, quindi, meramente indicativo, desunto calcolando la media giornaliera dei cani custoditi dall'attuale gestore nel periodo antecedente il 01/09/2022;
- l'importo del presente appalto, per il biennio 01/01/2023 - 31/12/2024 ammonta ad € 51.100,00 (IVA esclusa);
- il valore massimo stimato dell'appalto comprensivo della facoltà di rinnovo per ulteriori anni 2 (due), e dell'eventuale opzione di proroga, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 56/2016 e s.m.i. è di € 114.975,00 (IVA esclusa);
- in attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, con Delibera di Giunta Comunale n. 241 del 16/12/2021 è stato adottato il Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante "Funzioni Tecniche", in relazione agli incentivi tecnici connessi alla programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti di lavori, forniture di beni e servizi, applicabile ai contratti ricadenti nell'applicazione del D.Lgs. n. 50/2016, ossia a quei contratti i cui bandi o lettere di invito siano successivi al 19/04/2016;
- rientrando l'appalto in oggetto nella fattispecie che il sopra citato Regolamento considera soggetta ad incentivo, essendo soddisfatti tutti i parametri previsti all'art. 1,

commi 4 e 5, si procede ad impegnare la spesa per la costituzione del fondo incentivante per la somma di € 511,00, corrispondente all'1% dell'importo dell'appalto posto a base di gara, come da art. 3, comma 1, ripartendola in parti uguali nei due step previsti dall'art. 9, commi 1 e 2, riservandosi di procedere alla liquidazione degli incentivi spettanti in base alle procedure e tempistiche previste dal Regolamento ed individuando il "Gruppo di lavoro", come da scheda di ripartizione dell'incentivo allegata al presente atto quale parte integrante (**All. C**), come previsto dall'art. 5 del suddetto Regolamento;

- il direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) è individuato nella Dott.ssa Silvia Ferretti, dipendente del Servizio Ambiente, Energia, Sostenibilità.

Ravvisata pertanto la necessità di attivare le procedure di affidamento del Servizio di custodia e ricovero di alcuni cani presso strutture (canili/rifugi) autorizzate.

Richiamati:

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio dell'affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita Determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante l'importo presunto dell'appalto, il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L. n. 488/1999, le amministrazioni pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell'articolo citato, ed intendano espletare autonome procedure di gara per l'acquisto di beni / servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità;
- il D.Lgs. n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012 (c.d. "spending review 2") prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a o dalle centrali di committenza regionali;
- l'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 (regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici) prevede che, in assenza di apposita convenzione Consip e delle centrali di committenza regionali, le stazioni appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico (M.E.P.A.);
- la L. n. 94/2012 di conversione del D.Lgs. n. 52/2012 stabilisce che le amministrazioni pubbliche debbano ricorrere al mercato elettronico M.E.P.A., o agli altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
- non sono attive convenzioni Consip od INTERCENTER di cui all'art. 26, co. 1, della L. n. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- si intende procedere con l'utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012;
- la gara in argomento non prevede lotti né funzionali né prestazionali in quanto il servizio da svolgere richiede, per le modalità previste, una gestione unitaria;
- sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza dei rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e dalla determinazione AVCP n. 3/2008 del 5.3.2008 per le modalità di svolgimento dell'appalto, non sussistono rischi di interferenza con personale comunale in quanto trattasi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della

Stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici, che non sussistono oneri per la sicurezza e pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI.

Ritenuto, pertanto, di:

- indire una gara per affidare il servizio in argomento al fine di garantire la prosecuzione di servizio obbligatorio per legge, come previsto dall’art. 2 della L. R. Emilia-Romagna n. 27/2000, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed economicità dell’azione amministrativa e di cui agli artt. 1, 4 ed ai sensi degli artt. 59, comma 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e, trattandosi di un servizio di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, utilizzando il Mercato elettronico della Centrale di Committenza della Regione-Emilia Romagna (MERER/INTERCENTER) ed in particolare mediante Richiesta di Offerta (RdO), in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del D.L. n. 52/2012 convertito in L. n. 94/2012, invitando gli operatori abilitati sul portale MERER di SATER (in conformità a quanto disposto dall’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006), comprese tutte le ditte iscritte nella categoria CPV 98380000-0 “Servizi di canile”, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
- stabilire che l’individuazione del contraente cui affidare il servizio in oggetto avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 lettera a) e segg. del D. Lgs. n. 50/2016, in conformità ai criteri fissati dal documento OEV (**All. B**), allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante, non pubblicabile al fine di tutelare la segretezza della procedura di gara prima dell’avvio della procedura sulla piattaforma del mercato elettronico e dalla lettera d’invito;
- stabilire che l’appalto verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/24, anche in presenza di una sola offerta valida ed idonea, purché ritenuta congrua e vantaggiosa;
- stabilire che la durata dell’affidamento sia da prevedersi in 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti presuntivamente dalla data del 01/01/2023 e, comunque, dalla consegna in via d’urgenza nelle more della stipula contrattuale, terminando pertanto presuntivamente il 31/12/2024, con facoltà per l’Amministrazione comunale, qualora i risultati dell’appalto siano soddisfacenti, sia accertato il pubblico interesse, la convenienza al rinnovo del rapporto e siano verificate le compatibilità di bilancio, nel rispetto dell’art. 35 comma 4, e dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, di optare per il rinnovo dell’appalto in essere per un periodo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, il cui importo è stimato in € 51.100,00 (IVA esclusa) e l’ulteriore possibilità di proroga tecnica di 6 (sei) mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente e che, in caso di tale ultima modifica della durata, il contraente sia tenuto all’esecuzione delle prestazioni agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni;
- stabilire che l’ammontare della base di gara, finanziato con fondi interamente a carico del Bilancio comunale, sia quantificato in € 51.100,00, oltre IVA di legge al 22% (€ 11.242,00), per complessivi € 62.342,00, di cui € 28.360,00 quale costo della mano d’opera, non soggetto a ribasso di gara, e che il suddetto importo sia comprensivo di tutti gli oneri diretti e riflessi conseguenti alla gestione del servizio di cui al Capitolato speciale (**All. A.2**), importo che non comprende oneri per la sicurezza derivanti dall’attuazione di misure per la riduzione di rischi da interferenze, non rilevati e, pertanto, quantificati pari ad € 0,00;
- in conformità all’art. 1, commi 4 e 5 del Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante “Funzioni Tecniche”, adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 241 del 16/12/2021 in attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione agli incentivi tecnici connessi alla programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti di lavori, forniture di beni e servizi, applicabile all’appalto in oggetto essendo soddisfatti tutti i parametri previsti, stabilire di impegnare la spesa per la costituzione del fondo incentivante per la somma di € 511,00, corrispondente all’1% dell’importo dell’appalto

- posto a base di gara, come da art. 3, comma 1 del sopra citato Regolamento, ripartendola in parti uguali nei due step previsti all'art. 9, commi 1 e 2, riservandosi di procedere alla liquidazione degli incentivi spettanti in base alle procedure e tempistiche previste dal Regolamento ed individuando il "Gruppo di lavoro", come da scheda di ripartizione dell'incentivo allegata al presente atto quale parte integrante (**All. C**), come previsto all'art. 5 del suddetto Regolamento;
- individuare il direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) nella Dott.ssa Silvia Ferretti, dipendente del Servizio Ambiente, Energia, Sostenibilità;
 - delegare il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti ad assumere il ruolo di Responsabile di Procedimento sino alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, in conformità al vigente Regolamento dei contratti.

Dato atto che:

- la scelta del contraente verrà effettuata secondo valutazione di apposita Commissione, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa, in rapporto ai seguenti aggregati di valutazione:
 - offerta tecnica 90/100
 - offerta economica 10/100;
- si è attribuito, all'interno dei criteri esplicitati nell'All. B al presente atto (OEV), un peso preponderante all'offerta tecnica, in quanto si ritiene che i servizi in oggetto debbano tendere ad un alto livello di qualità, e di dare, per la parte relativa alla componente prezzo, un peso limitato al fine di rafforzare gli elementi qualitativi dell'offerta, ma anche per scoraggiare ribassi eccessivi ritenuti difficilmente perseguibili dagli operatori economici;
- la stipula del contratto avverrà a seguito dell'esito positivo dei controlli sui requisiti generali e morali di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza dell'operatore economico firmatario, nonché a seguito dell'espletamento degli adempimenti di legge e delle verifiche amministrative necessarie;
- eventualmente si rendesse necessario ed opportuno, si prevede la possibilità della consegna anticipata del servizio per l'esecuzione, affinché possa avviarsi l'organizzazione delle attività in tempi ragionevoli e senza arrecare interruzioni o disservizi;
- il contratto del servizio in oggetto verrà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica del Mercato Elettronico di INTERCENTER/MERER di SATER ed in conformità all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 42 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- che l'attività oggetto dell'affidamento di cui al presente atto dovrà essere eseguita alle condizioni essenziali e nei termini previsti dall'allegato Capitolato speciale/contratto (All. A.2), da considerarsi parte integrante del presente atto, non pubblicabile al fine di tutelare la segretezza della procedura di gara prima dell'avvio della procedura sulla piattaforma del mercato elettronico e nelle condizioni generali di contratto riguardanti l'acquisto di beni e servizi del mercato elettronico INTERCENTER/MERER;
- il C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) dell'affidamento verrà assunto in collaborazione con il Servizio Appalti e Contratti e riportato nel relativo Bando di Gara, come da art. 4, comma 1, lett. b) del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, approvato con Delibera Consiglio Comunale ID n. 211 del 15/03/2021 ed in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, L. n. 136/2010, come modificato con D.L. n. 187/2010, convertito in L. n. 217/2010;
- al fine dell'attribuzione del codice CUI, il RUP, ai sensi dell'art. 7, comma 9, del D.M. n. 14 del 16/1/2018, provvederà a richiedere l'inserimento dell'affidamento in oggetto in occasione del primo aggiornamento utile del Programma biennale dei Servizi e delle Forniture dell'Amministrazione, in sede di approvazione di Variazione di Bilancio;
- il contributo previsto dalla Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici n. 830 del 21/12/2021 (pubb. G.U. n. 64 del 17/03/2022) concernente l'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266 del 23/12/2005 per l'anno 2022, ammonta ad € 30,00;

- i documenti DURC saranno recepiti a cura del Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. n. 266/2002, al momento dell'individuazione dell'aggiudicatario della procedura di affidamento ad esso e verificato durante tutte le fasi di vigenza contrattuale;
- l'affidamento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione e di trasmissione di dati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

Atteso che:

- il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è individuato nella persona della Dirigente del Servizio Ambiente, Energia, Sostenibilità, Arch. Elena Melloni;
- sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, in conformità a quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Evidenziato che la presente determinazione e gli atti parte integrante sono stati redatti con il supporto amministrativo e la consulenza del Servizio Appalti e Contratti, che fornirà inoltre supporto nelle attività di gara, nonché nella redazione dei successivi conseguenti atti e nella gestione delle procedure, secondo quanto previsto all'art. 3 comma 4 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

Vista la documentazione progettuale necessaria per procedere alla gara, costituita dagli allegati alla presente determinazione, formanti parte integrante e sostanziale della stessa ed ai quali espressamente si rimanda per quanto riguarda i requisiti di ordine generale e di ordine speciale, rispettivamente ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, oltre che per i criteri di attribuzione dei punteggi ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, da:

All. A: Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti allegati

- **A.1** Prospetto Economico
- **A.2** Capitolato Speciale

All. B: Criteri OEPV e requisiti di partecipazione.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/00 ed in particolare gli artt. 107, 151, co. 4, 163, 183 e 192;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e, in particolare, il comma 6 dell'art. 26;
- l'art. 26 della L. n. 488/1999;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Viste:

- le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26/10/2016; aggiornate al D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 01/03/2018; aggiornate con Delibera n. 636 del 10/07/2019;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 03/03/2022, di approvazione, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. 190/2012, del Piano del Comune di Reggio Emilia per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità triennio 2022 - 2024 e relativi allegati.

D E T E R M I N A

- 1) di **richiamare** la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di **indire** procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con l'impiego del Mercato elettronico MERER di SATER tramite invito (RdO) aperto a tutti gli operatori economici iscritti alla categoria 98380000-0 "Servizi di canile", per l'affidamento del Servizio di custodia e ricovero di alcuni cani presso strutture (canili/rifugi) autorizzate, per una durata di 24 (ventiquattro) mesi, periodo presunto 01/01/2023 - 31/12/2024, per un numero stimato di circa 25 cani che, per motivi di spazio, non possono essere custoditi nel canile comunale, per un importo di € 51.100,00 (IVA esclusa);
- 3) di **approvare** il Progetto di Appalto (**All. A**) e relativi allegati (Prospetto Economico **All. A.1** e Capitolato speciale di gara **All. A.2**), congiuntamente al documento Offerta Economicamente più Vantaggiosa (**All. B**), costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto, non pubblicabili al fine di tutelare la segretezza della procedura di gara prima dell'avvio della procedura sulla piattaforma del mercato elettronico, con facoltà d'inserire, fatta salva la sostanza degli atti, tutte le integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie o utili al suo puntuale perfezionamento prima della pubblicazione INTERCENTER, dando fin d'ora per approvate tali precisazioni ed integrazioni;
- 4) di **porre** a base d'asta della gara l'importo di € 51.100,00 oltre IVA di legge al 22% (€ 11.242,00), per complessivi € 62.342,00 all'anno, di cui € 28.360,00 quale costo della manodopera non soggetto a ribasso di gara e che il suddetto importo sia comprensivo di tutti gli oneri diretti e riflessi conseguenti alla gestione del servizio;
- 5) di **dare atto** che:
 - le offerte presentate saranno valutate secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3 lettera a) e segg. del D. Lgs. n. 50/2016, e che il servizio verrà aggiudicato all'operatore economico che presenterà l'offerta economica più vantaggiosa, raggiungendo il punteggio più alto in conformità e sulla base dei criteri determinati nell'allegato documento OEV (**All. B**);
 - è demandata l'individuazione dei termini di ricezione delle offerte e di apertura dei plichi ad apposita lettera d'invito, che specificherà anche le modalità di presentazione della documentazione di gara;
 - l'esame delle offerte è demandato ad apposita Commissione nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 20 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
 - il valore massimo stimato dell'appalto comprensivo della facoltà di rinnovo per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, e dell'eventuale opzione di proroga "tecnica", ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 56/2016 e s.m.i. è di € 114.975,00 (IVA esclusa);
 - in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e dalla determinazione AVCP n. 3/2008 del 05/03/2008 per le modalità di svolgimento dell'appalto, non sussistono rischi di interferenza con personale comunale in quanto trattasi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, che, conseguentemente non sussistono oneri e non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
 - ai sensi del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135 del 07/08/2012, art. 1 commi 7 e 13, il contratto potrà essere recesso nell'immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico;
 - l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
 - l'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà, ai sensi dell'art. 35, comma 4, e dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, di optare per il rinnovo dell'appalto in essere per un periodo massimo pari a 24 (ventiquattro) mesi, il cui importo è stimato in € 51.100,00, IVA esclusa;
 - in conformità all'art. 1, commi 4 e 5 del Regolamento per la ripartizione del fondo

- incentivante "Funzioni Tecniche", adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 241 16/12/2021 in attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, si provvede ad impegnare la spesa per la costituzione del fondo incentivante per la somma di € 511,00, corrispondente all'1% dell'importo dell'appalto posto a base di gara, come da art. 3, comma 1 del sopra citato Regolamento, ripartendola in parti uguali nei due step previsti all'art. 9, commi 1 e 2, con riserva di procedere alla liquidazione degli incentivi spettanti in base alle procedure e tempistiche previste dal Regolamento ed individuando il "Gruppo di lavoro", come da scheda di ripartizione dell'incentivo allegata al presente atto quale parte integrante (**AII. C**), ai sensi dell'art. 5 del suddetto Regolamento;
- si procederà al versamento del contributo di € 30,00 previsto dalla deliberazione dell'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici n. 830 del 21/12/2021 (pubb. in G.U. n. 64 del 17/03/2022);
 - al fine dell'attribuzione del codice CUI, il RUP, ai sensi dell'art. 7, comma 9, del D.M. n. 14 del 16/1/2018, provvederà a richiedere l'inserimento dell'affidamento in oggetto in occasione del primo aggiornamento utile del Programma biennale dei Servizi e delle Forniture dell'Amministrazione, in sede di approvazione di Variazione di Bilancio;
 - il C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) dell'affidamento verrà assunto in collaborazione con il Servizio Appalti e Contratti e riportato nel relativo Bando di Gara, come da art. 4, comma 1, lett. b) del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, approvato con Delibera Consiglio Comunale ID n. 211 del 15/03/2021 ed in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, L. n. 136/2010, come modificato con D.L. n. 187/2010, convertito in L. n. 217/2010;
- 6)** di **delegare** il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti ad assumere il ruolo di Responsabile di Procedimento sino alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, in conformità al vigente Regolamento dei contratti;
- 7)** di **disporre** che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. n. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
- 8)** di **impegnare** la somma di € 51.100,00, oltre IVA (€ 11.242,00), per complessivi € 62.342,00, oltre incentivi ex art. 113, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (€ 511,00), oltre contributo ANAC (€ 30,00), per un totale di € 62.883,00, come specificato nel Prospetto Economico allegato (**AII. A.1**), con imputazione ai relativi Capitoli del Bilancio come segue:
- quanto ad € 31.171,00, IVA compresa, alla Missione 09, Programma 02, al Titolo 1, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014: 1.03.02.99.999 del Bilancio 2022-2024, esercizio 2023, al Capitolo che nel PEG 2023 verrà inserito in sede corrispondente al Capitolo 27955 del PEG 2022, denominato "Prestazioni di servizio per tutela ambientale", codice progetto/prodotto 2022_PD_4521 "Tutela animali", centro di costo 0190; Codice Modalità di gestione Conto annuale: 02;
 - quanto ad € 31.171,00, IVA compresa, alla Missione 09, Programma 02, al Titolo 1, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014: 1.03.02.99.999 del Bilancio 2022-2024, esercizio 2024, al Capitolo che nel PEG 2024 verrà inserito in sede corrispondente al Capitolo 27955 del PEG 2022, denominato "Prestazioni di servizio per tutela ambientale", codice progetto/prodotto 2022_PD_4521 "Tutela animali", centro di costo 0190; Codice Modalità di gestione Conto annuale: 02;
 - quanto ad € 30,00, a titolo di Contributo ANAC, alla Missione 09, Programma 02, al Titolo 1, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014: 1.03.02.99.999 del Bilancio 2022-2024, esercizio 2023, al

Capitolo che nel PEG 2023 verrà inserito in sede corrispondente al Capitolo 27955 del PEG 2022, denominato "Prestazioni di servizio per tutela ambientale", codice progetto/prodotto 2022_PD_4521 "Tutela animali", centro di costo 0190; Codice Modalità di gestione Conto annuale: 02;

- quanto ad € 255,50, a titolo di incentivo ex art. 113, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla Missione 09, Programma 02, Titolo U1, Codice del piano dei conti integrato 1.03.02.99.999 del Bilancio 2022-2024, esercizio 2023, al Capitolo che nel PEG 2023 verrà inserito in sede corrispondente al Capitolo 27955 del PEG 2022, denominato "Prestazioni di servizio per tutela ambientale", codice progetto/prodotto 2022_PD_4521 "Tutela animali", centro di costo 0190; Codice Modalità di gestione Conto annuale: 02;
 - quanto ad € 255,50, a titolo di incentivo ex art. 113, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla Missione 09, Programma 02, al Titolo 1, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014: 1.03.02.99.999 del Bilancio 2022-2024, esercizio 2024, al Capitolo che nel PEG 2024 verrà inserito in sede corrispondente al Capitolo 27955 del PEG 2022, denominato "Prestazioni di servizio per tutela ambientale", codice progetto/prodotto 2022_PD_4521 "Tutela animali", centro di costo 0190; Codice Modalità di gestione Conto annuale: 02;
- 9) di dare atto** del rispetto del D.L. n. 168/2004, convertito con L. n. 191/2004;
- 10) di dare atto** che la presente determinazione e gli allegati parte integrante sono stati redatti con il supporto amministrativo e la consulenza del Servizio Appalti, Contratti, che fornirà inoltre supporto nelle attività di gara, nonché nella redazione dei successivi conseguenti atti e nella gestione delle procedure, secondo quanto previsto all'art. 3 comma 4 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- 11) di disporre** l'invio alla Ragioneria comunale per le procedure di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 12) di adempiere** agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37, D.Lgs. n. 33/2013 (Decreto trasparenza), art. 1, comma 32, L. n. 190/2012, art. 29, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente firmataria.

La Dirigente
(Arch. Elena Melloni)